



FIDAL C.R. PIEMONTE organizza il webinar

**“RIFORMA LAVORO SPORTIVO:
PROBLEMATICHE E SOLUZIONI”**

25 gennaio 2024

Dott. Celestino Bottoni

Avv. Giovanni Fontana

Il lavoro sportivo come lo conoscevamo

Dal punto di vista sportivo si divideva (e si divide) in 

- professionistico
- dilettantistico

Dal punto di vista giuslavoristico poteva (e può) assumere varie forme

Autonomo: autonomia nella prestazione (scelta degli orari, modalità), mancanza di controllo gerarchico, lavoro prestato per più soggetti (a.s.d. o s.s.d.), compenso a prestazione, volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione

Subordinato: imposizione di direttive, orari, controllo gerarchico, utilizzo dei mezzi del datore di lavoro, compenso predeterminato e continuativo

Co.co.co: parasubordinato ovvero un autonomo ma coordinato dal datore di lavoro

Prestazione occasionale

Volontario

Redditi diversi?




La necessità della Riforma del Lavoro sportivo

La necessità di tutelare 250 mila lavoratori (Fonte INPS)

Tutte le ultime Sentenze di Cassazione impongono il pagamento dei contributi previdenziali se il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso svolge l'attività sportiva con carattere di professionalità (Cass., 24 gennaio 2022 n. 2000, Cass., 28 dicembre 2021, n. 41729, Cass., 27 dicembre 2021, n. 41570, Cass., 24 dicembre 2021, n. 41468, Cass., 23 dicembre 2021, n. 41419)

Ma non solo. Nel momento in cui si accerta che si è in presenza di un lavoratore subordinato, soggetto ad oneri previdenziali, anche le relative retribuzioni non potranno più essere quelle dei meri compensi sportivi, ma saranno oggetto di allineamento con il CCNL




Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 1/2

Art 25 «è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara... e ogni tesserato che svolge una attività necessaria per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti tecnici federali»

Presunzione di inquadramento del lavoratore come co.co.co fino ad un impiego per 24 ore settimanali escluso le gare

Ergo minori costi rispetto al lavoratore subordinato.

Azzeramento dei contenziosi con INPS. «Non si dà luogo a recupero contributivo» art. 35 comma 8 quater



Riforma del Lavoro sportivo e vantaggi per la ASD/SSD 2/2

Probabile diminuzione delle vertenze di lavoro da parte dei collaboratori che vogliono farsi riconoscere un contratto di lavoro subordinato (prima il Job Act si limitava ad escludere la presunzione di subordinazione per i lavoratori sportivi) e della possibilità di soccombenza in detti procedimenti

Art. 28 L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo , in maniera equipollente con la comunicazione al Centro per l'impiego/Inps

Per compensi annuali fino a 15.000 « non vi è l'obbligo di emissione del relativo prospetto paga» art. 28, comma 4

Per i co.co.co. sportivi l'assicurazione rimane quella federale, no INAIL (decreto correttivo 120/23)




Chi non può essere lavoratore sportivo

Chi svolge mansioni al di fuori di quelle individuate dall'art. 25 (le coll. amministrativo-gestionali, i custodi, i manutentori, gli addetti al bar dell'associazione, il giardiniere ecc)

Chi sta esercitando una professione per cui è iscritto ad un Albo (esempio il medico sociale)

Il pubblico dipendente che riceve diniego dalla propria amministrazione di appartenenza


Chi nell'ambito della stessa ASD/SSD fa il volontario (o meglio è il volontario che è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro nello stesso ambito)



Chi potrà essere lavoratore sportivo

1 -ter . Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.



Il volontario (art. 29)

Da sapere:

- 1) Il lavoro in base al codice civile si presume oneroso.
- 2) Opportuno quindi che risulti la comunanza dello scopo sociale e che il volontario sia socio o quantomeno tesserato
- 3) Possono ricevere rimborsi a piè di lista
- 4) Possono ricevere rimborsi mensili di 150,00 euro (che non vengono tassati) ma:
 - a) devono autocertificarli (DPR 445/00)
 - b) il CD deve deliberare quali sono le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso
- 5) Devono essere assicurati per la r.c. (polizza federale)



Alcune peculiarità del lavoro sportivo

Il contratto può essere ceduto (con il consenso delle parti ed il rispetto delle norme della FSN)

Può essere prevista una clausola compromissoria e quindi un arbitrato

Non possono essere inseriti patti di non concorrenza

Il contratto di lavoro sportivo determina anche il vincolo sportivo che sarà pari alla durata del contratto stesso




Le norme sulla sicurezza sul lavoro D. Lgs 81/08

Art. 33 d.lgs. 36/2021

“ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con la modalità della prestazione sportiva”

Artt. 2087 e 2043 codice civile pongono in capo alla società sportiva di porre in essere ogni attività per tutelare l'integrità del lavoratore così' come l'integrità del frequentatore a qualsiasi titolo (tesserato, genitore, spettatore)

Il Ministero del Lavoro con 2 interpelli del 2010 e del 2014 aveva già chiarito che le società sportive dovevano applicare il D. Lgs 81/08 e che non era prevista deroga alcuna



Laddove i lavoratori erano autonomi (p. iva), volontari ed ex compensi sportivi:

Oneri posti per lo più in capo al lavoratore come quello di munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni del T.U.

La ASD/SSD doveva (e deve) solo

- a) Fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza adottate
- b) adottare misure utili ad eliminare/ridurre al minimo i rischi

Questo tipo di lavoratori hanno facoltà di avere:

- a) La sorveglianza sanitaria
- b) Partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte



Situazione attuale:

Sotto i 5000,00 euro/anno si applica l'art. 21 D. Lgs 81/08 ovvero quelli precedentemente visti

Sopra tale somma il datore di lavoro deve:

indicare i soggetti addetti alla sicurezza (RSPP) ed il medico competente, anche esterni


Informare i lavoratori sui rischi specifici ed addestrarli

Elaborare il DVR

Fornire dispositivi di protezione individuale se necessario

Fornire la sorveglianza sanitaria (modalità che saranno definite entro il 1.7.24)

Se l'impianto sportivo è pubblico il datore di lavoro deve rispettare il DVR già predisposto



il certificato antipedofilia

Obbligo esistente dal D. Lgs 39/14

Il CONI aveva chiarito che non serviva per volontari ed ex compensi sportivi


Necessario per i lavoratori assunti che hanno contatti diretti e regolari con i minori (anche per i co.co.co e p.iva)

Non basta l'autocertificazione che si può richiedere per iniziare il rapporto ma richiedendo contestualmente il certificato

Multa da 10 a 15mila euro

Può essere richiesto online

Dura sei mesi ma va rinnovato solo se il rapporto si interrompe e poi viene istituito un nuovo rapporto di lavoro



Il nuovo Registro presso Sport e Salute. Da sapere:

Ogni associazione e società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente

Gli atti depositati nel registro **sono opponibili ai terzi dopo 15 giorni** dal deposito

Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Al Rnasd bisogna essere iscritti per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura (art. 2 lett. gg D. Lgs 36/21)



Il tesseramento dei minori

- Tesseramento può essere fatto da un solo genitore
- Sopra i 14 anni il minore deve prestare l'assenso al tesseramento (età per il consenso portata da 12 a 14 anni dal decreto correttivo)
- I minori di 18 anni stranieri anche non in regola con il permesso di soggiorno possono tesserarsi purchè frequentino una scuola da almeno un anno




Il contrasto alla violenza di genere

art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021

Entro il 31 agosto 2023 le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva dovranno redigere le **Linee Guida per la predisposizione dei Modelli Organizzativi e di Controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione** (per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale).

Entro i successivi 12 mesi le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all'altro o agli altri

In mancanza sanzioni disciplinari e corresponsabilità della società sportiva negli illeciti commessi dai suoi dirigenti/collaboratori/dipendenti



Correttivo bis

È ufficialmente in vigore dal 5 settembre 2023, in virtù della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n.206 del 4/09/2023), il Decreto legislativo n.120 del 29 agosto 2023 che contiene le misure integrative e correttive ai precedenti decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86/2019).

Le principali novità introdotte sono:

NO INAIL per i COCOCO (si per dipendenti e collaboratori amministrativo-gestionali)

OBBLIGO COMUNICAZIONI AL CENTRO PER L'IMPIEGO anche per compensi a COCOCO inferiori a € 5.000 annui anche attraverso il RAS entro il 30° giorno successivo del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro

Libro Unico del Lavoro tenuta attraverso il RAS, in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento (30/01/2024 per l'anno 2023)

UNIEMENS l'adempimento può essere assolto mediante il RAS

NO PROSPETTO PAGA se il compenso annuale non supera i 15.000 euro nell'anno solare

Correttivo bis

SEMPLIFICAZIONI E NUOVI TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SPORTIVO

Adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co sportive, relativi ai periodi di paga da luglio a settembre 2023 possono essere effettuati entro il 31/10/2023. Nella sostanza si potrà procedere al pagamento dei compensi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023 rinviando i versamenti contributivi e gli adempimenti entro il 31/10/2023. Si consiglia comunque di **espletare preventivamente l'adempimento UNILAV attraverso il RAS.**

In relazione ai rapporti di **lavoro sportivo di natura subordinata** o per i **co.co.co amministrativo-gestionale**, le semplificazioni **NON** si applicano. Quindi vanno espletati gli ordinari adempimenti del datore di lavoro, da operarsi attraverso l'intervento di un Consulente del Lavoro o di un Commercialista che opera in materia giuslavoristica.

Per i lavoratori sportivi in possesso di P.IVA gli adempimenti relativi alla comunicazione dei dati, saranno onere del lavoratore sportivo il quale dovrà procedere all'apertura della propria posizione all'INPS, alla dichiarazione dei compensi percepiti ed al versamento delle relative imposte e contributi

Autocertificazione compensi

Modello autocertificazione compensi percepiti primo semestre 2023 da rilasciare prima da rilasciare alla firma del nuovo contratto di lavoro (slide n. 6)

Modello autocertificazione compensi percepiti secondo semestre 2023 da rilasciare alla firma del nuovo contratto di lavoro (slide n. 7)

Le risorse che operano all'interno di un'associazione/centro sportivo possono essere classificate in tre tipologie di lavoratore a seconda delle mansioni che ricoprono: **lavoratore sportivo, lavoratore non sportivo, amministrativo gestionale.**

Chi sta operando nel centro sportivo?

Lavoratore sportivo

Atleta
Allenatore
Istruttore
Direttore tecnico
Direttore sportivo
Preparatore atletico
Direttore di gara

Rientrano in questa categoria tutti i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva sulla base del regolamento degli Enti affiliati.



Lavoratore non sportivo

Receptionist
Custodi
Addetti alle pulizie
Giardinieri
Addetti al marketing ed alla comunicazione

Si tratta dei soggetti che svolgono mansioni non rientranti nei regolamenti dei singoli Enti/federazioni affiliati. Per questi lavoratori si applicano le norme ordinarie sul lavoro.



Amministrativo Gestionale

Segretarie
Amministrativi

Questi lavoratori hanno le stesse agevolazioni fiscali previste per il lavoratore sportivo, ma non godono delle altre semplificazioni proprie di quella tipologia di lavoratore.



Per i lavoratori sportivi che intendono aprire la **Partita IVA** per collaborare con l'associazione/centro sportivo i codici ATECO di riferimento sono:

- 85.51.00 - CORSI SPORTIVI E RICREATIVI
- 93.19.99 - ALTRE ATTIVITÀ SPORTIVE NCA

85.51.00	93.19.99
Formazione sportiva e dilettantistica	Attività sportive indipendenti
Attività presso centri e campi di formazione	Attività svolte da professionisti dello sport, quali arbitri e giudici
Corsi di ginnastica	Gestione riserve di caccia e pesca
Corsi di nuoto	Attività di supporto alle attività sportive e ricreative
Attività di istruttore e allenatore sportivo	Allenamento di animali finalizzato alle attività sportive
Corsi di Yoga	-
Arti marziali	-

Prima della Riforma, il dipendente pubblico poteva collaborare con l'associazione/centro sportivo semplicemente **comunicandolo al proprio ente di riferimento**. Dal 1° luglio, invece, per farlo dovrà necessariamente chiedere all'ente per cui lavora una **specificata autorizzazione**.

Un esempio molto comune: un dipendente comunale che, in orario extra-lavorativo, fa l'istruttore di ginnastica o di altre discipline presso un'associazione sportiva ricevendone un compenso, dovrà richiedere specifica autorizzazione scritta presso il comune per cui lavora.

Il decreto correttivo bis ha poi specificato che, in caso di mancata risposta da parte dell'ente entro 30 giorni dalla richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi accordata.

Dipendente pubblico


NON RETRIBUITO

Se operano fuori dall'orario di lavoro come VOLONTARI per ASD e SSD potranno continuare ad operare nello sport previa semplice comunicazione all'amministrazione di competenza

RETRIBUITO

Per operare per ASD e SSD dovranno chiedere specifica autorizzazione al proprio ente di riferimento (in caso di mancata risposta entro 30 l'autorizzazione è da ritenersi concessa); a questi compensi si applica la disciplina comma 6 art. 36

Lo schema riportato di seguito chiarisce come, con l'entrata in vigore della Riforma dello Sport, cambiano i rapporti di lavoro in ambito sportivo, quali sono gli obblighi a carico del datore di lavoro e qual è l'inquadramento a livello fiscale/contributivo in riferimento alle fasce di compenso percepite dal lavoratore e alle ore lavorate.



Nella prima riga troviamo la situazione dei contratti **ante-riforma**, mentre nella seconda il contratto che si presume si possa applicare a partire dal 1° Luglio con, a seguire, le principali **caratteristiche fiscali/contributive**.

I lavoratori amministrativo-gestionali sono inquadrati diversamente rispetto ai lavoratori sportivi: non essendo tesserati, non possono infatti godere delle semplificazioni previste per i lavoratori sportivi. La normativa lavorativa di riferimento rimane, quindi, quella ordinaria e, nel caso di lavoratore autonomo (Co.co.co.) sarà **a carico dell'ente sportivo dimostrare che non si tratta di un lavoratore subordinato.**

- Se dipendenti non si applica il contratto sportivo (come da art. 26 del Decreto), ma le **norme di diritto comune;**
- Se Co.co.co. non possono beneficiare della presunzione di legge di cui all'art.28 prevista per il contratto di collaborazione fino a 24 ore, riservata esclusivamente ai lavoratori sportivi;
- Non possono beneficiare delle semplificazioni degli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro e alla gestione degli stessi, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento per lo sport.

Tuttavia, i **collaboratori di segreteria e affini** possono beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e contributive dettate per il lavoro in ambito dilettantistico:

- Esenzione contributiva fino alla soglia di **5.000€;**
- Riduzione del **50%** dell'imponibile contributivo **per i primi 5 anni;**
- Franchigia fiscale fino a **15.000€ annui.**

Altre differenziazioni riguardano poi i contributi previdenziali, come riportato nello schema seguente.

Trattamento contributi previdenziali lavoratori sportivi dilettantistici (autonomi e Co.co.co.)



L'applicazione dei contributi previdenziali è prevista per i compensi superiori a 5.000€ (e fino ad un massimale attualmente pari a 105.014€).

Di seguito il confronto tra un Co.co.co. e un lavoratore autonomo con Partiva IVA in gestione separata.

	IVS	CONTRIBUTI MINORI	TOTALE	RIPARTIZIONE ONERE
Co.co.co.* (non iscritti ad altre forme obbligatorie)	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore - 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	Addebito del 4% al committente

** Per i primi 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale del 50%. Per i collaboratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle presentazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 24%.*

Inoltre, per i Co.co.co. fino a 15.000€/annui è prevista l'**esenzione dai versamenti INAIL**, in quanto è sufficiente l'assicurazione obbligatoria già prevista (legge 289 del 27 dicembre 2002).

Ricordiamo, infine, che con la Riforma dello Sport è stata prevista una **sanatoria** per le società e Associazioni sportive per le somme pagate ai collaboratori prima del 30/06/2023. Non si darà quindi luogo a recupero contributivo per **le somme che sono state pagate** per i collaboratori sportivi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa. In questo modo le Associazioni/Società Sportive potranno evitare contestazioni dai vari Enti sportivi, dai lavoratori e soprattutto dagli Enti previdenziali e dal fisco rispetto ai pagamenti effettuati ai collaboratori sportivi fino a 10.000€ senza versamento di contributi e imposte.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Dal 1 luglio sarà necessario provvedere a inquadrare i lavoratori sportivi.

Le tipologie contrattuali da valutare sono le seguenti:

TIPOLOGIE CONTRATTUALI	CARATTERISTICHE
co.co.co. sportivi	presunzione relativa di co.co.co. fino a 24 ore settimanali
co.co.co. amm.vo gestionali	preferibile compenso mensile
partita IVA	preferibile compenso forfettario
lavoratori dipendenti	

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 art. 21

Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici a tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive e la competenza è del medico specialista in medicina dello sport, mentre l'idoneità all'attività, non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008. Quest'ultimo utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo. I lavoratori con compensi fino a € 5.000 devono:

- a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

- a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

IL VOLONTARIO

CHI E' IL VOLONTARIO: colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

NO COMPENSI SOLO RIMBORSI SPESE per vitto, alloggio e trasporto (compresi i rimborsi Km). Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente

INCOMPATIBILITA': Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

ASSICURAZIONE: Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi + decreto attuativo per individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche (art. 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

PARTITA IVA

L'apertura della partita Iva per svolgere l'attività di lavoro sportivo può essere molto interessante per coloro che hanno i requisiti per accedere al regime forfetario che non prevede una scadenza legata a un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica.

Si ricorda che i soggetti che aderiscono al regime forfetario determinano il reddito applicando all'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (principio di cassa) il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata. Il legislatore, dunque, non dà la possibilità di dedurre dal reddito di lavoro autonomo quelli che sono costi inerenti (spese per acquisto beni strumentali, spese per utenze, ecc.).

Gli unici costi deducibili sono i contributi previdenziali versati, nel caso specifico, alla gestione separata INPS. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un'unica imposta, nella misura del 5%, per i primi 5 anni di attività e successivamente del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP ed inoltre non addebita l'Iva in fattura ai propri clienti (aspetto da non trascurare laddove come spesso accade nel mondo dello sport per l'associazione o società sportiva dilettantistica l'Iva sugli acquisti non può essere portata in detrazione e rappresenta quindi un onere aggiuntivo del 22%).

PARTITA IVA



Il regime forfettario

Il regime forfettario è stato rivisto nuovamente anche dall'ultimo Governo, una delle modifiche apportate riguarda la possibilità di accedere al regime se l'anno prima hai conseguito ricavi non superiori a 85.000 euro: questo limite adesso è unico per tutti, indipendentemente dall'attività. Va sottolineato, però, che per chi supera questa soglia il regime cessa la sua applicazione dall'anno dopo. Può accedere a questo regime fiscale chi ha sostenuto spese per dipendenti e collaboratori senza superare i 20.000 euro, mentre coloro che stanno iniziando l'attività possono richiedere l'accesso al regime fiscale forfettario e avvalersene da subito. Proprio per la grande convenienza in termini di tassazione, il regime forfettario prevede dei motivi ostativi che, se si verificano, determinano l'esclusione dall'anno successivo. Infatti imprenditori e professionisti non possono aderire se: si avvalgono di regimi speciali inerenti all'IVA o di un regime fiscale forfettario per la determinazione dei redditi; esercitano operazioni inerenti alla cessione di fabbricati, terreni edificabili o nuovi mezzi di trasporto; l'anno prima hanno percepito più di 30.000 euro come reddito da lavoro dipendente (a meno che il rapporto di lavoro sia cessato, licenziamento o dimissioni).

PARTITA IVA

Il regime forfettario

Diversamente dal regime fiscale ordinario, al reddito imponibile viene applicata una imposta del 15% ma se l'attività è in fase di avviamento, l'imposta sostitutiva sarà del 5% per i primi 5 anni. Per poter usufruire di questa vantaggiosa riduzione, devono essere presenti alcuni requisiti, tra cui:

- non aver esercitato alcune attività nei precedenti 3 anni;
- la nuova attività non deve essere la prosecuzione di un'altra svolta come lavoratore dipendente o anche come lavoratore autonomo.

I contribuenti forfettari operano in franchigia IVA: non devono esporre l'IVA nelle fatture di vendita e non possono detrarre l'IVA sugli acquisti. Nelle fatture emesse devono inserire la dicitura: "Operazione senza applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014". Non è però consentito fare deduzioni e detrazioni. Come si evince dalla tabella seguente il lavoratore sportivo autonomo per effetto delle agevolazioni previste dal regime forfettario e dalla esenzione sui primi 15.000 euro subisce una "pressione fiscale" che non ha eguali nel sistema tributario vigente.

PARTITA IVA

IMPOSTE PROFESSIONISTA FORFETARIO

Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	15.000	15.000	15.000	15.000
reddito di riferimento ai fini fiscali	0	5.000	9.000	15.000
Reddito imponibile (ipotizzando coeff. 78%)	0	3.900	7.020	11.700
imposta sostitutiva 5%	0	195	351	585
% imposte sui compenso lordo	0	0,975	1,755	2,925

PARTITA IVA

CONTRIBUTO PREVIDENZIALE				
Professionista non iscritto ad altre forme di previdenza				
Compenso lordo	15.000	20.000	24.000	30.000
Soglia di esenzione	5.000	5.000	5.000	5.000
Base imponibile contributi minori	10.000	15.000	19.000	25.000
Riduzione del 50% per i primi 5 anni	5.000	7.500	9.500	12.500
Contributo previdenziale IVS aliquota 25%	1.250	1.875	2.375	3.125
Contributi minori pari all' 1,23%	123	184,5	233,7	307,5
TOTALE	1.373	2.059,5	2.608,7	3.432,5

PARTITA IVA

Al lavoratore con partita iva non si applica INAIL.
Il lavoratore emetterà fattura alla ASD/SSD senza l'applicazione dell'IVA.
L'ASD/SSD sosterrà solo il costo previsto in fattura.

	CO.CO.CO.	P.IVA FORFAIT
INPS ⁽¹⁾	12,5%	12,5%
CONTIBUTI MINORI	2,03%	1,23%
INAIL ⁽²⁾	0,9%	==
IRPEF ⁽³⁾	23%	5% ⁽⁴⁾
ADD.LE COMUNALE (Siena)	0,78%	==

(1) 25%, con riduzione della base imponibile del 50% fino al 31/12/2027
24% per i soggetti con altra copertura previdenziale

(2) aliquota allenatore, minimale/massimale mensile € 14/24; aliquota atleta 7,8%, minimale/massimale mensile: € 117/211

(3) aliquote IRPEF 2023: fino € 28 mila: 23%; da € 28 mila a € 50 mila: 28%; oltre € 50 mila: 43%

INPS	esente fino € 5.000
CONTRIBUTI MINORI	esente fino € 5.000
INAIL	(1)
IRPEF ⁽²⁾	esente fino € 15.000
IRAP committente	(3)

(1) in attesa di modifiche, dovrebbe essere esente fino a € 5.000

(2) da cumulare anche i compensi percepiti fino a giugno 2023

(3) esente fino a € 84.000 (bozza correttivo bis)

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE DEL LAVORO SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal punto di vista previdenziale, superata la soglia dei € 5.000,00 annui tutti i compensi sportivi saranno assoggettati a contribuzione previdenziale.

Le aliquote contributive:

	IVS	Contributi minori	totale	Ripartizione onere
Co.co.co	25%	2,03%	27,03%	1/3 lavoratore 2/3 committente
Professionisti	25%	1,23%	26,23%	addebito del 4% al committente

Inoltre, per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale (IVS) è ridotta del 50%.

I contributi assistenziali (c.d. minori) si calcolano integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. Con il versamento di questi contributi viene garantita la tutela a:

- la malattia ,
- la maternità,
- l'assegno per il nucleo familiare
- La disoccupazione.

IL REGIME DEI PREMI

Il CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche

possono erogare premi ai propri tesserati in qualità di **Atleti o Tecnici** che operano all'ambito dilettantistico per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di convocazione a raduni, partecipazione quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

I premi:

- non saranno considerati proventi da lavoro sportivo per cui non ci sarà nessun obbligo contributivo;
- sono soggetti ad una ritenuta del 20% a titolo d'imposta;
- non si cumulano con i compensi sportivi

Grazie per l'attenzione

Avv. Giovanni Fontana

info@fontanastudiolegale.it

347 2634928

Dott. Celestino Bottoni

